



TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA

Prima Sezione Civile – Gruppo Fallimentare

Il Giudice dott.ssa Gabriella Zanon,

letta l'istanza depositata in data 17 marzo 2020 da Fasolino Giulia ai sensi degli artt. 14 *ter* e ss. L. 3/2012;

visto il proprio provvedimento del 17 febbraio 2020;

rilevato che l'istante non ha subito uno dei provvedimenti di cui agli artt. 14 e 14 *bis* L. 3/2012;

ritenuta la completezza della documentazione prodotta ai sensi dell'art. 9 commi 2 e 3 art. 14 *ter* comma 3 L. 3/2012;

rilevato che Fasolino Giulia può contare su entrate stabili assicurate da un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, mentre non possiede alcun cespite patrimoniale;

rilevato che il piano di liquidazione si incentra sulla previsione della messa a disposizione di una quota dello stipendio, che rappresenta l'unico bene disponibile per soddisfare le ragioni dei creditori;

rilevato che la debitrice si impegna a versare alla procedura (in un conto corrente destinato *ad hoc*), la quota di € 245,00 ogni mese, pari a circa il 20% dello stipendio tenuto conto della quota di TFR, al fine di poter parzialmente soddisfare i creditori e ciò per i quattro anni di durata minima della procedura di liquidazione a partire dal primo stipendio successivo al decreto di omologa;



rilevato che, in ipotesi di regolare esecuzione della liquidazione Fasolino Giulia arriverebbe a versare alla procedura l'importo di € 11.760,00, a fronte di un indebitamento per € 119.230,57;

rilevato che la regolare corresponsione di tale importo risulta garantita dall'importo di € 10.000,00, attraverso assegno circolare emesso da Fasolino Giuseppe da versare nel conto corrente della procedura;

ritenuto che può essere dichiarata aperta la presente procedura;

P.Q.M.

- 1) dichiara aperta la procedura di liquidazione nei confronti di Fasolino Giulia
- 2) nomina liquidatore per i fini di cui all'art. 14 *ter* l. 3/2012 la dott.ssa Alessandra Agnoletto;
- 3) comprende nella liquidazione la quota di euro 245,00 mensili dello stipendio della debitrice, con decorrenza dal decreto di omologa;
- 4) dispone che, sino al momento in cui il provvedimento di chiusura della liquidazione non diventi definitivo, non possano, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;
- 5) dispone la pubblicazione della domanda depositata il 17 marzo 2020, corredata dalla integrazione alla relazione particolareggiata dell'OCC, e del presente decreto presso il sito del Tribunale di Venezia, con oscurazione dell'indicazione esplicita del nominativo del datore di lavoro della debitrice;

Si comunichi anche alla dott.ssa Alessandra Agnoletto.

Venezia, 30 marzo 2020



Il G.D.

Dott.ssa Gabriella Zanon

